



# Il contratto di rete in agricoltura

a cura di **SLM – Studio Legale Marchionni & Associati**

**S L M** STUDIO LEGALE  
MARCHIONNI  
& ASSOCIATI

L'agricoltura è in una fase di profondo cambiamento. In questo nuovo contesto l'imprenditore agricolo ha la necessità di adottare gli strumenti più opportuni per affrontare con successo le sfide del mercato. Questa necessità ha portato nel corso degli anni a un'evoluzione del sistema imprenditoriale agricolo e allo sviluppo di forme di aggregazione nell'esercizio dell'attività agricola più flessibili ed innovative: il contratto di rete agricolo.

**I**l contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico ed è disciplinato dal D.L. 5/2009, convertito nella L. 33/2009 e successive modifiche. È un **accordo** con il quale più imprenditori, al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) sia collettivamente (cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predefiniti afferenti all'esercizio delle proprie imprese.

Il contratto può prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune. In questa ipotesi, con l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, la rete acquista soggettività giuridica e tributaria distinta dalle imprese partecipanti.

Al fondo patrimoniale comune si applicano in quanto compatibili le norme dettate per i consorzi in materia di responsabilità e in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune (patrimonio separato da quello delle singole imprese partecipanti). I conferimenti iniziali e gli eventuali contributi successivi al fondo patrimoniale possono essere in denaro o anche in beni e servizi, purché suscettibili di valutazione economica.

Il D.L. 179/2012 ha introdotto la possibilità di **usare il contratto di rete anche in agricoltura** al fine di consentire alle imprese agricole di mettere in comune i fattori produttivi (terreni, macchine, strutture produttive, risorse e know how) per accrescere e migliorare la produzione agricola e favorire una maggiore competitività.

Tra i principali vantaggi è possibile evidenziare come il contratto di rete agricolo consenta di:

- svolgere attività in comune per realizzare progetti condivisi mantenendo la propria identità e autonomia (l'impresa che pone i terreni in gestione di rete condivisa ne mantiene a tutti gli effetti di legge la titolarità);
- dividere la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete;
- gestire i dipendenti mediante assunzioni congiunte ovvero procedure semplificate per il distacco di personale;
- costituire fondi di mutualità che partecipano al Fondo Mutualistico Nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole.

Il contratto di rete agricolo può essere sottoscritto dalle parti senza l'intervento del notaio con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole e costituisce una fattispecie destrutturata e dunque rimessa alla libera autonomia negoziale in base alle finalità del progetto dei partecipanti.

La PAT mette inoltre a disposizione delle imprese che intendono concludere un contratto di rete i contributi, ad esempio, per le spese legali, amministrative, di consulenza e per la costituzione del fondo patrimoniale comune finalizzato a finanziare l'esercizio di formazione del personale impegnato nel progetto di rete.

*avv. Giorgia Martinelli*

## ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Fabrizio Marchionni e avv. Giorgia Martinelli  
fm@slm.tn.it - gm@slm.tn.it